



*Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo*  
*Ufficio Gabinetto*

Fascicolo 2013002304

Treviso, data del protocollo

Al Sig. Presidente della Provincia di	Treviso
Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia	Loro sedi
Al Sig. Presidente della C.C.I.A.A.	Treviso-Belluno
Ai Sigg.ri Dirigenti degli Enti Pubblici della provincia	Loro sedi
Ai Sigg.ri Presidenti degli Ordini Professionali della provincia	Loro sedi
<i>e, p.c.</i>	
Al Sig. Direttore del Centro Operativo D.I.A. di	Padova
Al Sig. Questore di	Treviso
Al Sig. Comandante Provinciale dei Carabinieri di	Treviso
Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di	Treviso

OGGETTO: Riforma del codice antimafia. Legge 17 ottobre 2017, n. 161 e successivi Interventi di modifica.

Il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata costituisce tema di particolare rilevanza per garantire il mantenimento duraturo di uno stato di benessere sociale ed economico del territorio.

A tale riguardo il Ministero dell'Interno, con una recente circolare qui indirizzata, ha richiamato le disposizioni contenute nella legge 17 ottobre 2017, n. 161, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 novembre u.s., che ha apportano una serie di aggiornamenti al vigente Codice Antimafia allo scopo rafforzare la lotta alla criminalità organizzata.

In particolare, per ciò che attiene agli aspetti di più specifica e diretta competenza delle SS.LL, si evidenziano le innovazioni dirette ad ampliare la platea delle situazioni sottoposte alle verifiche antimafia.

In proposito, si fa riferimento alle nuove disposizioni introdotte in materia di erogazioni per le quali, emendando l'art. 83 del codice, è stata rimossa la soglia di valore, ai fini dello scrutinio antimafia dell'importo di 150.000,00 euro, così che le erogazioni inferiori a tale importo saranno adesso soggette al rilascio della comunicazione antimafia.

Per le società di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi con attività esterna di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II del codice civile è stato introdotto l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia con la previsione di una



*Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo*  
*Ufficio Gabinetto*

partecipazione, anche indiretta, ai fini dell'assoggettamento alle suddette verifiche, pari almeno al 5% (art. 1, comma 244 della l. n. 205/2017 - Legge di Bilancio 2018).

Con la modifica dell'art. 84 del Codice Antimafia, la novella legislativa ha riservato, poi, specifica attenzione al fenomeno del "Caporalato" (art. 603-bis del codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro"), attribuendo valore significativo di una situazione di pericolo di infiltrazione mafiosa anche al coinvolgimento in procedimenti penali relativi a tale ipotesi di reato.

Di particolare significato, inoltre, è la previsione, ai fini dell'assoggettamento alle verifiche antimafia, di una soglia dell'importo di euro 5.000,00 (comma 3-bis dell'art. 83 e comma 1-bis dell'art. 91 del d.lgvo 159/2011) per le concessioni di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei.

Va in tale settore richiamato l'intervento della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, comma 1142) che ha escluso dalla sottoposizione alle verifiche antimafia i titolari dei terreni che usufruiscono di fondi europei in relazione alle domande di contributo presentate anteriormente alla data di entrata in vigore delle richiamate modifiche al Codice Antimafia, coincidente con il 19 novembre 2017.

Ulteriore limitazione posta dalla medesima legge riguarda i terreni agricoli che fruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 Euro, per i quali, fino al 31 dicembre 2018, è esclusa l'applicabilità degli artt.83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis del Codice Antimafia.

Con l'occasione, si richiama l'attenzione dei SUAP sulla necessità di procedere alle necessarie richieste di comunicazione antimafia, ex art. 87 del D.lgs. 159/2011, avvalendosi dell'apposita banca dati nazionale unica.

La legge n. 136 del 13 agosto 2010 (art. 2, comma 1, lett.c) ha infatti previsto che l'istituzione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia sia caratterizzata dalla "immediata efficacia delle informative antimafia negative su tutto il territorio nazionale e con riferimento a tutti i rapporti, anche già in essere, con la pubblica amministrazione, per l'accelerazione delle procedure di rilascio della medesima documentazione e al potenziamento dell'attività di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nell'attività di impresa".

Ulteriormente, appare opportuno ricordare che il Codice Antimafia, all'art. 88, comma 4-bis prevede che, decorso il termine di trenta giorni dall'inserimento della richiesta in BDNA, si proceda anche in assenza della predetta documentazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui al successivo art. 89.



*Prefettura di Treviso - Ufficio territoriale del Governo*  
*Ufficio Gabinetto*

In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all'articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Si richiama, infine, la responsabile l'attenzione delle SS.LL. sulla puntuale e scrupolosa applicazione del Protocollo di legalità contro le infiltrazioni nei contratti pubblici stipulato il 6 aprile 2017 - di cui si sollecita la sottoscrizione da parte di quegli Enti che ancora non abbiano aderito - che ha introdotto l'obbligo, a garanzia dei principi di libera concorrenza e trasparenza, di inserire nei bandi di gara di appalti di opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro la clausola con cui l'impresa accetta di sottoporsi alla risoluzione immediata e automatica del contratto o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto in presenza di elementi di fatto sintomatici di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa, attestati dalla Prefettura attraverso l'adozione dei provvedimenti interdittivi previsti dall'art. 92 del Codice Antimafia.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

IL PREFETTO

(lega)